



RECORD

Contributi per il Ministero competente
in tema di Comunità Energetiche



PREPARATO DA

Commissione "Un Ambiente per l'Uomo"
Pubblica Agenda ditelo "Sui Tetti"

07 febbraio 2023



Osservazioni sulla

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Con riguardo a quanto indicato al punto 2 del documento per la consultazione pubblicato dal Ministero in vista dell'emanazione del decreto ministeriale di incentivazione, si sottolinea l'importanza di mantenere un metodo sussidiario attorno allo sviluppo delle comunità energetiche, che possono rappresentare un veicolo di rigenerazione dei legami comunitari, attorno all'esigenza di costruire risposte mutualistiche a bisogni comuni e, negli ultimi tempi, sempre più cogenti. Per garantire ciò è necessario mantenere un approccio aperto verso i sistemi di governance, oltre che verso i modelli giuridici che si andranno a impostare su queste realtà aggregative, per permettere l'aggregazione dei produttori e dei consumatori, garantendo loro l'adeguato presidio sui flussi di ricavo connessi alla vendita dell'energia, essendo i soggetti che hanno assunto il rischio di impresa.

Tale approccio potrà garantire anche la naturale "biodiversità" tra i modelli gestionali, aggregativi e remunerativi che verranno scelti, peculiarità rilevante per far esprimere al massimo livello utile la creatività delle nostre comunità, senza compromettere il fine ultimo delle comunità energetiche in termini di equità e contribuzione alle politiche di sostenibilità.

È importante, inoltre, supportare e promuovere gli sforzi di formazione concreta di queste realtà assicurando alle comunità energetiche iter semplificati e agevolati per l'autorizzazione e la connessione degli impianti e garantendo una fluidità dei dati necessari alla contabilizzazione dei benefici delle medesime, così da non addossare alle comunità stesse oneri di verifica o reperimento dei dati che oggi rischierebbero di essere insostenibili.

Alla luce di tali premesse, si rappresentano alcuni possibili interventi, al fine di un incontro di approfondimento, specificando che quanto segue non ha pretesa di esaustività e necessita di ulteriori fasi per un più adeguato coordinamento fra le singole osservazioni e con il contesto in cui si inseriscono.



**1-RIDUZIONE DEI COSTI
GESTIONALI ED
ELASTICITÀ GOVERNANCE**

COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE

È importante permettere la costituzione di comunità energetiche che abbiano perimetri di azione superiori alla singola area sottostante alla stessa cabina primaria, pur mantenendo quest'ultima come riferimento per il calcolo dell'energia oggetto di incentivo.

Questo permetterebbe di ridurre i costi gestionali per forme aggregative e ampie di condivisione energetica, nonché la nascita di soggetti più strutturati grazie ai meccanismi di scala dimensionale generabili.

La governance poi non dovrebbe essere esclusivamente connessa a un singolo luogo – area sottostante alla stessa cabina primaria- in quanto questo rischia di limitare lo sviluppo di queste esperienze, anche per il fatto che trattano un tema complesso e non ancora maturo in termini di conoscenze diffuse come quello energetico.

È consigliabile garantire forme di presenza dei territori e delle comunità nella governance ma senza eccessive limitazioni che rischiano poi di diventare ostacoli allo sviluppo, in particolare in una fase di start-up che dovrà essere particolarmente dinamica come quella che si prospetta.





**2-FACILITAZIONE
INSTALLAZIONE IMPIANTI
PER COMUNITÀ
ENERGETICHE**



ITER SEMPLIFICATO PER AUMENTARE LA DISTRIBUZIONE DI BENEFICI

Gli impianti che vengono inseriti in comunità energetiche dovrebbero avere un iter autorizzativo semplificato e una deroga ad alcune limitazioni vigenti in quanto permettono la creazione e distribuzione in loco di benefici economici e meta economici peculiari.

Questo, con forme di garanzia particolari e solide per evitare l'utilizzo strumentale del modello, permetterebbe un'immediata appetibilità dell'adesione e una veloce diffusione di questa opportunità.

Inoltre, garantirebbe anche dimensioni degli impianti maggiori e, quindi, una più significativa contribuzione delle comunità energetiche agli obiettivi di sostenibilità delle politiche energetiche nazionali.



**3-PRODUZIONE AGREGATA
ACCESSIBILE E SOSTENIBILE**



MANTENIMENTO DI FORME DI AGGREGAZIONE DI PRODUZIONE ACCESSIBILI E SOSTENIBILI

L'ingresso dei produttori nelle comunità energetiche, apportando i propri impianti, dovrebbe essere poco impattante da un punto di vista di gestione dei flussi ordinari collegati all'impianto stesso. Il concetto di disponibilità dovrebbe limitarsi ad una forma di iscrizione dell'impianto come punto di immissione da considerare nei calcoli dell'energia condivisa e oggetto di incentivo senza comportare forme di veicolazione totale dei flussi economici alla comunità energetica o forme di limitazione del valore energetico connesse alla percentuale di energia condivisa all'interno della comunità energetica, entrambi aspetti che rischiano di limitare la disponibilità da parte dei produttori a entrare in essa.

AUMENTO DELLE POTENZIALITÀ DI INSTALLAZIONE

Il limite previsto di 5 GWp rischia di essere significativamente limitante rispetto alle reali possibilità di contribuzione e all'intenzione diffusa che diversi soggetti hanno manifestato nello sviluppo di comunità energetiche. Quindi sarebbe utile ampliare la potenza prevista di installazione almeno a 10 GWp.

Altresì, altri esperti consultati hanno evidenziato che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.L. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e dall'art. 20, comma 2 del D.L. 17/2022, gli incentivi destinati alle forme di autoconsumo cd. diffuso dovrebbero essere fruibili anche per impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW inseriti in comunità energetiche rinnovabili.



4- CONDIVISIONE DEI DATI




FACILE CONDIVISIONE DEI DATI NECESSARI

La complessità dei dati necessari ai calcoli dei benefici e la biodiversità di forme organizzative che caratterizzerà le comunità energetiche – includendo anche forme poco strutturate – rischia di generare ostacoli gestionali e tecnici se non verrà assicurata una fluidità dei processi informativi tra gli enti tecnici della filiera energetica che, autonomamente, dovranno predisporre i calcoli dei benefici medesimi senza imputare oneri informativi o di controllo alle comunità stesse.



5- INCENTIVI



Accesso agli incentivi per sistemi con linea diretta

Alla luce di quanto chiarito dall'Autorità per Energia Reti e Ambienti all'interno della Delibera 727/2022/R/eel (cd. TIAD), il Decreto Ministeriale in via di emanazione dovrebbe dare atto che gli incentivi saranno fruibili, su richiesta del soggetto interessato, anche dalle configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2.1[1] del D.Lgs. 199/2021, purché tale linea diretta sia di lunghezza non superiore ai 10 Km.

In tal caso, la configurazione che ne deriva verrà trattata non come SSPC (nonostante, in astratto, ne abbia i requisiti) ma alla stregua delle altre configurazioni di autoconsumo "a distanza".

Ciò anche per chiarire quanto riportato al paragrafo 2, lettera a) del documento di consultazione pubblicato dal Ministero, che stabilisce (apparentemente in contrasto con le determinazioni dell'Autorità riportate nel TIAD) che gli incentivi saranno fruibili dalle sole configurazioni di autoconsumo individuale a distanza che utilizzano la rete di distribuzione esistente, senza ricorrere a una linea diretta.





6-AVVIO AI LAVORI

INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI AVVIO DEI LAVORI


A differenza di quanto si evince dal documento di consultazione pubblicato dal Ministero, il Decreto dovrebbe prevedere, quale data ultima per la richiesta di incentivazione, la “data di entrata in esercizio” dell’impianto (cui peraltro la norma primaria di cui all’art. 8, co.1, lett. a), D.Lgs. 199/2021) e non quella di “avvio dei lavori di realizzazione”.

Ciò anche per garantire l’aderenza del Decreto Ministeriale in corso di emanazione ai principi e criteri direttivi previsti nel D.Lgs. 199/2021 e in tal modo salvaguardare l’affidamento degli operatori, che hanno programmato i propri investimenti contando (proprio in quanto espressamente previsto dalla normativa primaria) sulla possibilità di inserire, all’interno delle CER incentivate in base al nuovo meccanismo, impianti a fonti rinnovabili che rispettassero i requisiti previsti dalla norma primaria.





7-PROGETTI IN AMBITO PUBBLICO



CONTINUITÀ DEL REGIME DI INCENTIVAZIONE E PECULIARITÀ DEI PROGETTI IN AMBITO PUBBLICO

In assenza di adeguati meccanismi legislativi, può risultare particolarmente rischiosa la promozione di interventi (soprattutto, ma non unicamente) nel settore pubblico, a causa dei tempi di realizzazione e completamento dei progetti che possono essere significativamente dilatati, con il rischio di esaurimento, nel corso dell'intervento, del contingente di incentivazione messo a disposizione dal Decreto Ministeriale in corso di emanazione.

Al fine di far fronte a tali circostanze, potrebbe essere previsto un meccanismo di prenotazione dell'incentivo, anche solo per determinate categorie di progetti (i.e. quelli realizzati con la partecipazione di soggetti pubblici), coerentemente con l'analogo meccanismo previsto dal Conto Termico.

Inoltre, al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti alla realizzazione di una CER all'interno di un'operazione di Partenariato Pubblico Privato, si propone di definire adeguatamente il ruolo che potranno rivestire le ESCo all'interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili, anche in relazione alla possibilità di percepire direttamente gli incentivi, nonché la di configurarsi come "gestori" delle unità di consumo interne alla CER stesse.

Infine, sarebbe utile chiarire la possibilità che le società a partecipazione pubblica possano – anche in deroga ai principi espressi dal Decreto 18 aprile 2005, art. 3 comma 8 – essere membri con poteri di controllo all'interno delle Comunità Energetiche.



8-PRICE CAP

5918024



Non applicazione del price cap

Con riguardo alla paventata applicazione di un price cap pari a 80 Euro MWh (sull'energia eccedentaria) nel caso in cui la quota di energia condivisa sia inferiore al 70%, si rappresenta come tale vincolo appaia anzitutto incoerente con la ratio della norma primaria, tesa a premiare la condivisione di energia, creando dunque un meccanismo ex se virtuoso, in quanto l'operatore è indotto a massimizzare la quota di energia autoconsumata/condivisa all'interno della Comunità.

Inoltre, la previsione di un tale vincolo non è conforme alle previsioni della Direttiva 2018/2001 e del D.lgs. 199/2021, che, al contrario, all'art. 22 comma 2, prevede il diritto dei membri della CER di "accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio".

Peraltro, occorre evidenziare come le varie disposizioni normative che hanno introdotto limiti al prezzo di vendita dell'energia – disposizioni, peraltro, oggetto di procedimenti giurisdizionali in corso – avevano comunque carattere transitorio (pochi mesi, per far fronte all'emergenza "caro prezzi") e non certo ventennale.

Oltretutto il Regolamento UE 1854/2022, di recente introduzione, pur introducendo un tetto ai ricavi per (alcuni) produttori da fonte rinnovabile, ha comunque previsto un limite (i.e. 180 Euro/MW) ben più elevato di quello ipotizzato dal Ministero e, in ogni caso, da applicare uniformemente a tutti gli operatori.

In sintesi, l'introduzione di un limite quale quello in commento, specie se non supportato da adeguata "copertura" legislativa, esporrebbe il Decreto a censure di illegittimità che potrebbero ulteriormente ritardare l'avvio del regime di incentivazione e, conseguentemente, lo sviluppo delle CER.



9-DAL VECCHIO AL NUOVO



TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO

Il documento di consultazione inerente il Decreto Ministeriale in via di emanazione paventa che il nuovo regime incentivante si applichi unicamente agli impianti la cui data di inizio dei lavori di realizzazione sia successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale stesso.

Tale previsione sarebbe evidentemente difforme da quanto previsto all'art. 8 del D.Lgs. 199/2021, che ha sancito che i nuovi incentivi si debbano applicare agli impianti entrati in esercizio successivamente al Decreto Legislativo stesso (e non, dunque, al Decreto Ministeriale di incentivazione).

Oltretutto, se venisse confermata l'indicazione ministeriale, i soggetti che hanno avviato la progettazione degli interventi nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 e quella del Decreto Ministeriale, dovrebbero irragionevolmente rinunciare a beneficiare di tariffe incentivanti su impianti con potenza compresa tra i 200 e i 1.000 kW.

Inoltre, sempre con riferimento ai meccanismi di transizione tra i due regimi, sarebbe opportuno chiarire se gli impianti entrati in esercizio tra già in costanza del regime precedente, e inseriti in una CER il cui perimetro geografico era limitato alla cabina secondaria, potranno, successivamente all'entrata in vigore del nuovo regime, confluire su una CER con perimetro esteso alla cabina primaria. In particolare, occorre chiarire se tali impianti saranno considerati "esistenti" e quindi rientranti nel calcolo del 30% della potenza complessiva considerata "esistente".